

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1165 del 12/03/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. VANDERMOORTELE ITALIA SPA, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI GENOVA, VIA F. SEMINI, N.12 E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PRODOTTI DA FORNO SURGELATI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BRACCESCA, N.54/B, LOCALITÀ S. MICHELE . VOLTURA E MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N.196/2015 A FAVORE DELLA DITTA LAG SPA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1223 del 12/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dodici MARZO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **VANDERMOORTELE ITALIA SPA**, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI GENOVA, VIA F. SEMINI, N.12 E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PRODOTTI DA FORNO SURGELATI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BRACCESCA, N.54/B, LOCALITÀ S. MICHELE. **VOLTURA E MODIFICA SOSTANZIALE** DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N.196/2015 A FAVORE DELLA DITTA LAG SPA.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 196 del 23/01/2015 a favore della Ditta LAG SPA per l'attività di produzione prodotti da forno surgelati sita in Comune di Ravenna, Via Braccasca, n.54/B;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 12/03/2018 - assunta da ARPAE SAC con PGRA 2018/3529 del 15/03/2018 - pratica **SinaDoc n. 9596/2018**, dalla Ditta **Vandermoorle Italia SPA** (C.F./P.IVA 03518680107) – subentrata alla sopracitata LAG SPA - con sede legale in Genova, Via F. Semini, n.12 e attività di produzione prodotti da forno surgelati in Comune di Ravenna, Via Braccasca, n.54/B, località S. Michele, con la quale si richiede la voltura e la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con il provvedimento n.196/2015 sopracitato, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali: autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi) e autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III - in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo al medesimo Ente le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **9596/2018**, emerge che:

- La Ditta Vandermoortele Italia SPA, subentrata alla LAG SPA, ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 12/03/2018 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale e la voltura dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 196/2015 per l'attività di produzione di prodotti da forno surgelati sita in Comune di Ravenna, Via Braccasca, n.56/B, località S. Michele;
- In particolare la Ditta richiede la installazione di una nuova linea produttiva per produzione di baguette che andrà a sostituire l'attuale Linea 4 con contestuale eliminazione dei punti di emissione E19 ed E19B (Forni di cottura) e installazione dei seguenti nuovi punti:
 - ➔ E75, E76, E77 ed E78 – Forno cottura: n.4 bruciatori di potenzialità pari a 180 kW termici ciascuno, alimentati a metano;
 - ➔ E79, E80 ed E81 – Vapori di cottura: le emissioni derivano dall'evacuazione dai forni del vapore acqueo derivante dalla cottura dei prodotti;
 - ➔ E82 – Sfiato silos rilancio farina;

VISTA la documentazione integrativa volontaria a completamento dell'istanza, presentata dalla Ditta al SUAP del Comune di Ravenna e trasmessa alla SAC in data 21/03/2018 e in data 23/03/2018 (PGRA 3806/2018 e PGRA 3898/2018);

- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 12/03/2018 (PGRA 2018/3529) e il SUAP ha provveduto a darne comunicazione alla Ditta interessata contestualmente alla trasmissione dell'istanza agli enti;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 (PGRA 2018/4213) dopo l'acquisizione della documentazione integrativa a completamento dell'istanza pervenuta in data 23/03/2018 (PGRA 2018/3898);

VISTA la richiesta di integrazioni formulata da HERA SPA e trasmessa alla Ditta dal SUAP (PGRA 2018/4718 del 11/04/2018) a seguito della quale la Ditta ha richiesto una proroga per la presentazione della documentazione richiesta come da nota PGRA 2018/6245;

VISTA la documentazione presentata dalla Ditta al SUAP e acquisita dalla SAC in data 13/08/2018 (PGRA 2018/10635) in merito ai chiarimenti richiesti per lo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica;

VISTA altresì la ulteriore documentazione integrativa relativa alla Valutazione di Impatto Acustico presentata dalla Ditta e acquisita dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE in data 18/01/2019 – PGRA 2019/11760;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (PGRA 2018/11969 del 13/09/2018);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in merito alle emissioni in atmosfera (PGRA 2018/14665 del 22/10/2018);
- Parere del Comune di Ravenna – Servizio Ambiente - per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e per la valutazione di impatto acustico (PGRA 2019/38931 del 11/03/2019);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Vandermoorte Italia SPA per la propria attività di produzione prodotti da forno sita in Comune di Ravenna, Via Braccessa, n.54/B, località S.Michele, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), a favore della Ditta **Vandermoortele Italia SPA** (C.F./P.IVA 03518680107) – subentrata alla LAG SPA, avente legale in Genova, Via F. Semini, n.12 e attività di produzione prodotti da forno surgelati in Comune di Ravenna, Via Braccasca, n.54/B, località S.Michele, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA:

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro:

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
4. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'Impatto Acustico, si evidenzia che l'attività della Ditta risulta coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dell'inquinamento acustico. Si richiede comunque alla Ditta di presentare:

- **Entro 2 mesi** dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP territorialmente competente, una relazione sullo stato di realizzazione degli interventi proposti nel 2017 (spegnimento motori dei camion in sosta, installazione di colonnine per erogazione energia elettrica). La relazione sopracitata deve essere presentata al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna;
- **Entro 6 mesi** dal rilascio dell'AUA deve essere presentata la Comune di Ravenna, Servizio Ambiente, una relazione redatta da un Tecnico competente in materia di acustica ambientale, dalla quale risulti il rispetto di tutti i limiti normativi, assoluti e differenziali. Nel caso in cui entro il termine sopracitato, dovesse essere richiesta una modifica dell'AUA, dovrà essere presentata una nuova relazione di impatto acustico all'interno della quale dovrà essere verificato il rispetto dei limiti normativi di tutte le sorgenti legate all'attività.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"* come sopra indicato.

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a HERA SPA, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

L'azienda Vandermoortele Italia SPA svolge attività di produzione di prodotti da forno surgelati. L'attività produttiva è attiva 24 h/giorno per 330 giorni/anno. L'istanza è relativa all'installazione di una nuova linea produttiva. Nello specifico questa nuova linea (produzione baguette) andrà a sostituire l'attuale linea 4 e vedrà, contestualmente alla dismissione dei punti di emissione E19 ed E19 (forni cottura), l'installazione dei seguenti nuovi punti di emissione:

- E75, E76, E77 ed E78 – Forni di cottura: n.4 bruciatori marca WEISHAUPT modello WG20N/1-C ZM-LN di potenzialità pari a 180 kW termici ciascuno, alimentati a metano. La portata di ciascun punto di emissione è pari circa 350 Nmc/h;
- E79, E80 ed E81 – Vapore di cottura: le emissioni derivano dall'evacuazione dai forni del vapore acqueo derivante dalla cottura dei prodotti ed avranno portata pari a circa 400 Nmc/h ciascuno;
- E82 – Sfiato silos rilancio farina: l'emissione, con portata pari a 400 Nmc/h, sarà dotata di filtro a maniche per il contenimento delle polveri derivanti dalla movimentazione della farina. I dati tecnici dichiarati (velocità filtrazione e grammatura tessuto filtrante) risultano congruenti con le vigenti norme tecniche.

Nello stabilimento sono presenti emissioni di vapore a tiraggio naturale (E4,E6,E8,E10), impianti termici ad uso civile, alimentati a metano (E66,E67,E68) e un'aspirazione posta sulla cappa del laboratorio (E71).

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E2 – FORNI COTTURA - LINEA 1**

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	200	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E3 – FORNI COTTURA - LINEA 1

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	200	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5 – VAPORE LINEA 1

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	80	°C

PUNTO DI EMISSIONE E7 – VAPORE LINEA 2

Portata massima	1800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	80	°C

PUNTO DI EMISSIONE E9 – FORNI COTTURA - LINEA 2

Portata massima	1300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	290	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E11– FORNI COTTURA - LINEA 2

Portata massima	1300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	290	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E12– VAPORE COTTURA LINEA 2

Portata massima	1800	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	75	°C

PUNTO DI EMISSIONE E13– RAFFREDDAMENTO LINEA 2

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Temperatura	60	°C

PUNTO DI EMISSIONE E15– VAPORE LAVAGGIO TEGLIE LINEA 2

Portata massima	900	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	30	°C

PUNTO DI EMISSIONE E16– VAPORE LAVAGGIO TEGLIE LINEA 2

Portata massima	900	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	30	°C

PUNTO DI EMISSIONE E17– FUMI E VAPORI FORNO LINEA 3

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	200	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E23 – FORNI COTTURA - LINEA 6

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	300	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E24 – VAPORI COTTURA - LINEA 6

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	70	°C

PUNTO DI EMISSIONE E25 – FORNI COTTURA - LINEA 7

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	300	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E26– VAPORI COTTURA LINEA 7

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	70	°C

PUNTO DI EMISSIONE E27– FORNI COTTURA - LINEA 8

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	300	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E28– VAPORI COTTURA LINEA 9

Portata massima	4800	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	70	°C

PUNTI DI EMISSIONE E29,E30,E31 – FORNI COTTURA LINEA 8

Portata massima	200	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	12	m
Temperatura	300	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E42 - VAPORI COTTURA LINEA 1 -

Portata massima	1510	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	100	°C

PUNTI DI EMISSIONE E43, E44, E45 - SILI STOCCAGGIO FARINA - F.T.

Portata massima	700	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	18	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE E46, E47, E48 - SILI STOCCAGGIO FARINA - F.T. -

Portata massima	700	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	18	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E49 - FORNI COTTURA LINEA 9

Portata massima	350	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	230	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E50 - FORNI COTTURA LINEA 9

Portata massima	450	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	230	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E51 - FORNI COTTURA LINEA 9

Portata massima	450	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	230	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E52 - FORNI COTTURA LINEA 9

Portata massima	450	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	240	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E53 - FORNI COTTURA LINEA 9

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	240	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E54 - VAPORI COTTURA LINEA 9 -

Portata massima	155	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	140	°C

PUNTO DI EMISSIONE E55 - VAPORI COTTURA LINEA 9 -

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	140	°C

PUNTO DI EMISSIONE E56 - VAPORI COTTURA LINEA 9 -

Portata massima	130	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	90	°C

PUNTO DI EMISSIONE E57 - VAPORI COTTURA LINEA 9 -

Portata massima	140	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	90	°C

PUNTO DI EMISSIONE E58 - VAPORI COTTURA LINEA 9 -

Portata massima	70	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	90	°C

PUNTI DI EMISSIONE E59, E60 – CAPPA VAPORI COTTURA LINEA 9 -

Portata massima	1000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	12	m
Temperatura	45	°C

PUNTO DI EMISSIONE E61 - CALDAIA MINGAZZINI -

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	245	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E62 - CALDAIA MINGAZZINI -

Portata massima	710	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	240	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E63 - CAPPA SALDATURA -

Portata massima	850	Nmc/h
Altezza minima	3	m
Temperatura	ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE E64, E65 - VAPORE LAVAGGIO TEGLIE (LINEE 6 E 7)

Portata massima	600	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	12	m
Temperatura	30	°C

PUNTO DI EMISSIONE E69 - RICAMBIO D'ARIA LOCALI TECNICI -

Portata massima	21000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE E72 – FORNI COTTURA LINEA 10

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	235	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E73 - VAPORE COTTURA LINEA 10

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	70	°C

PUNTO DI EMISSIONE E74 - VAPORE COTTURA LINEA 3

Portata massima	750	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	200	°C

PUNTO DI EMISSIONE E75 – FORNI COTTURA LINEA 4 - NUOVO

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	250	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E76 – FORNI COTTURA LINEA 4 - NUOVO

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	220	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E77 – FORNI COTTURA LINEA 4 - NUOVO

Portata massima	350	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	170	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E78 – FORNI COTTURA LINEA 4 - NUOVO

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	113	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO _x	350	mg/Nmc
SO _x	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E79 - VAPORE COTTURA LINEA 4 - NUOVO

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	110	°C

PUNTO DI EMISSIONE E80 - VAPORE COTTURA LINEA 4 - NUOVO

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	70	°C

PUNTO DI EMISSIONE E81 - VAPORE COTTURA LINEA 4 - NUOVO

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	70	°C

PUNTO DI EMISSIONE E82 – SFIATO SILO FARINA LINEA 4 - NUOVO – F.T.

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. Per i nuovi punti di emissione indicati con **E75,E76,E77,E78, E82** dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art. 269 del DLgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni e trasmettere gli esiti degli autocontrolli al Servizio Autorizzazioni e Concessioni e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna. Per le emissioni **E79, E90, E81**, costituite esclusivamente da vapore acqueo derivante dalla cottura degli alimenti, le misure di autocontrollo possono essere limitate alla sola misura della portata.

2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori	celle Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)

elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. I **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura **(ad esclusione delle emissioni da E54 a E60, E64, E65, E73M E74)** posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

4. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I

punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime della nuova linea produttiva a cui afferiscono le emissioni: **E75,E76,E77,E78, E82, E79, E90, E81**, il **30/09/2019**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente: la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al sopracitato punto 1). Qualora la Ditta intenda anticipare la messa a regime, dovrà darne comunicazione a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna.

6. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati con la esclusione dei punti con emissioni di solo vapore, degli impianti termici ad uso civile e della emissione afferente alla cappa del laboratorio**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. **Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:**

- **Le manutenzioni da effettuare su tutti impianti termici, con frequenza almeno annuale;**
- **Le manutenzioni da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati, le eventuali anomalie degli stessi e i periodi di sostituzione dei sistemi filtranti, con frequenza almeno annuale;**
- **Il quantitativo di materiale per saldatura utilizzato (E63), con frequenza almeno mensile.**

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

(art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- La Ditta Vandermoortele Italia SPA svolge attività di produzione prodotti surgelati da forno nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Braccasca, n.54/B, località S.Michele;
- Le acque reflue che si generano dall'attività sono classificate acque reflue industriali e recapitano nella rete fognaria pubblica. Con la installazione di una nuova linea produttiva, viene a modificarsi la rete fognaria con la realizzazione di un nuovo scarico. La realizzazione del nuovo reparto è in sostituzione di un altro reparto che viene dismesso e non comporta, di conseguenza, un aumento dei volumi delle acque reflue industriali prodotte;
- La rete fognaria di stabilimento è così suddivisa:
 - Rete acque "bianche" dove confluiscono tutte le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati dello stabilimento e dai piazzali che recapitano in acque superficiali;
 - Rete acque "nere" dove confluiscono le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento che, previo passaggio in fossa biologica, si immettono nel collettore stradale allacciato alla rete fognaria pubblica nera;
 - Rete acque "grigie" o di lavorazione dove confluiscono le acque reflue industriali dello stabilimento costituite da acque provenienti dall'attività di produzione di prodotti alimentari da forno.
- La produzione è suddivisa su 10 linee distinte dalle quali si originano, nelle fasi di lavaggio/sanificazione dei locali (sale impasto, sale di lavorazione, sbrinamento surgelatori, sale farcitura, ecc...) e delle attrezzature, altrettanti flussi di scarico; a questi si aggiungono i reflui derivanti dallo sbrinamento degli impianti di raffreddamento, anch'essi classificati acque reflue industriali;
- Le acque reflue industriali risultanti dall'attività produttiva, subiscono inizialmente un trattamento di tipo fisico in vasche di sedimentazione al quale segue una fase di coagulazione/flocculazione con aggiunta di prodotti chimici, con successiva rimozione meccanica dei solidi sospesi e affioranti come oli e grassi, che vengono successivamente pompati ad un silo di stoccaggio dedicato;
- Le acque reflue industriali, dopo il trattamento di depurazione, sono scaricate nella rete fognaria pubblica nera di Via Braccasca;
- Il punto ufficiale di prelevamento delle acque reflue industriali è stato identificato nel rubinetto posto sulla condotta di scarico del sedimentatore, a monte del pozzetto di miscelazione con la corrente delle "acque nere" (acque reflue domestiche) provenienti dai servizi igienici;
- La Ditta ha in corso di validità una Convenzione stipulata con HERA SPA (fino al 30/06/2020) per effettuare lo scarico delle acque reflue industriali con valori limite di emissione in deroga, per alcuni parametri, alla Tabella 1 del Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica, del Comune di Ravenna;
- A tale proposito, si evidenzia che la Ditta richiede nuovamente la possibilità di scaricare con valori limite in deroga alla Tabella 1, per i seguenti parametri: pH, Cloruri, Tensioattivi Totali, BOD₅, COD, SST, Grassi e oli animali e vegetali, Forforo Totale, Azoto Totale, Solfuri.

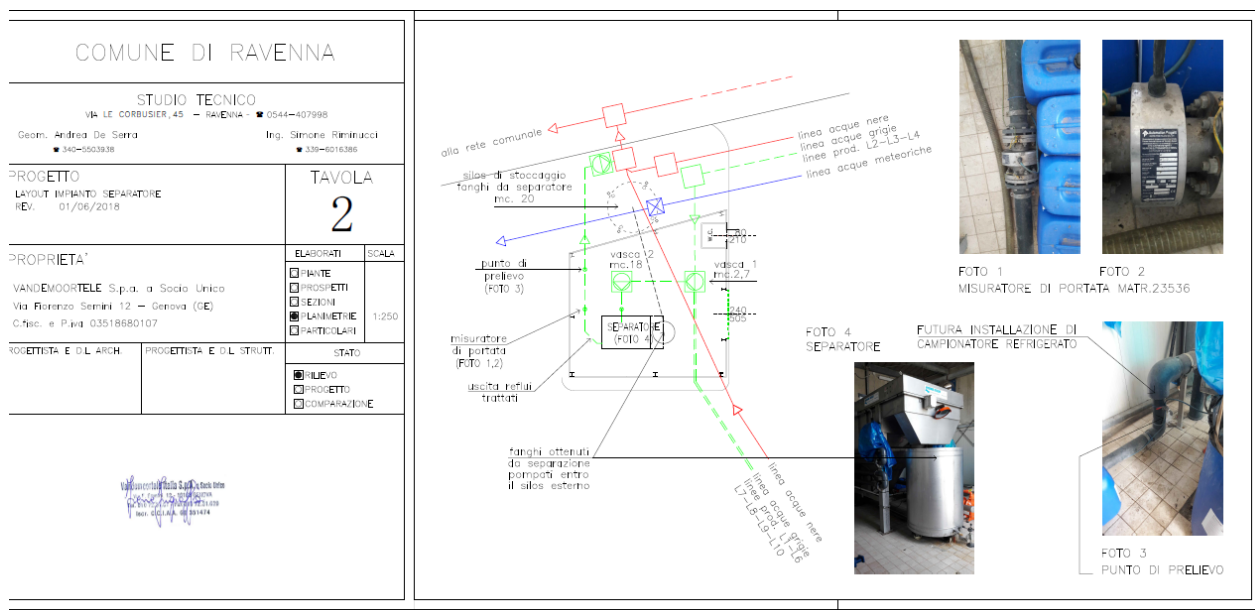
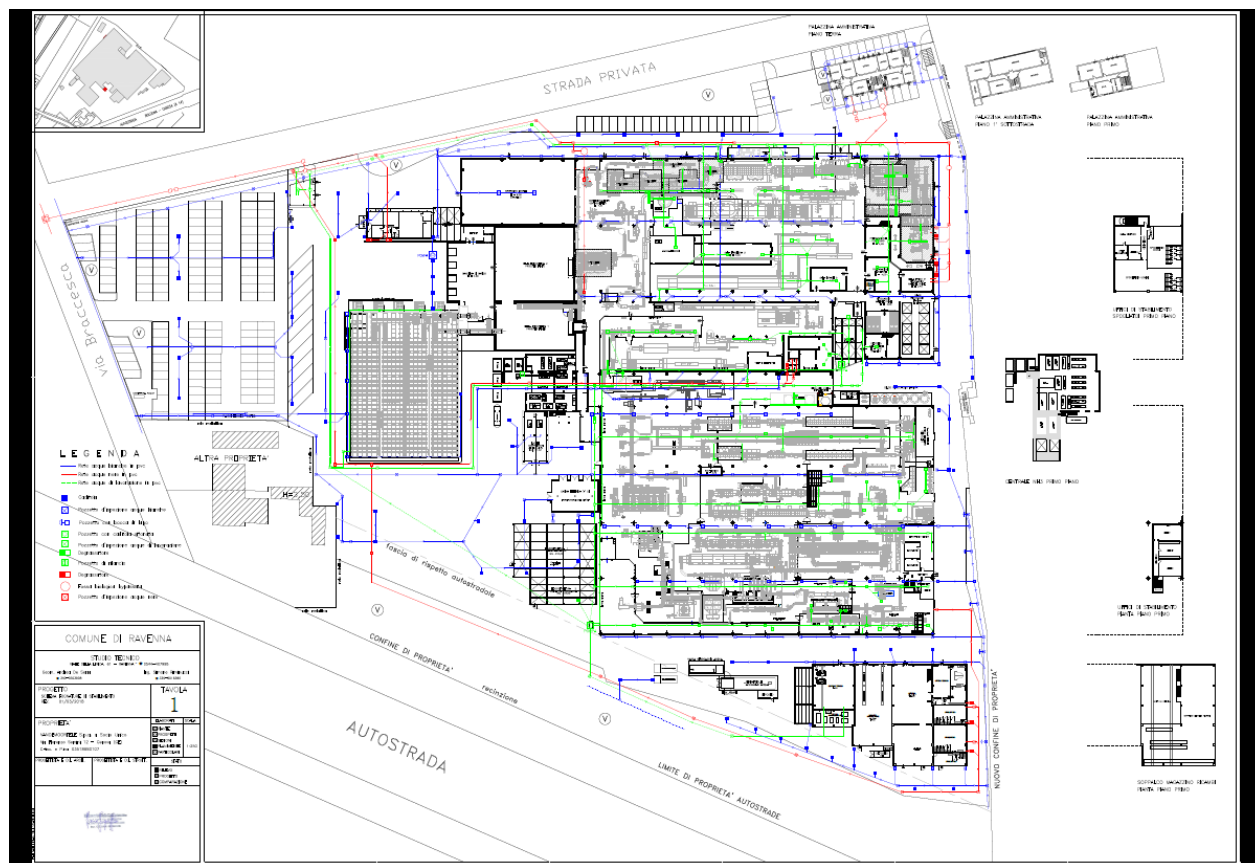
Le planimetrie della rete fognaria ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento (Tav 1 "Schema fognature di stabilimento" Rev. 01/02/2018 e Tav.2 "Layout impianto separatore" Rev. 01/06/2018), vengono allegate, parte integrante e sostanziale della presente AUA.

Prescrizioni

- Lo scarico delle acque reflue industriali nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 1 del “Regolamento per gli scarichi di acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano nella rete fognaria pubblica”, del Comune di Ravenna, ad eccezione dei parametri oggetto della convenzione stipulata con HERA di cui sopra, sulla base di un volume di scarico non superiore a 50.000 mc/anno, 150 mc/d. HERA si riserva comunque, in qualsiasi momento, la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- **Ogni 6 mesi** dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo **e fino al 31/12/2019**, la Ditta dovrà presentare ad HERA un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti oggetto della convenzione;
- **dopo il 30/06/2020**, se la Ditta non avrà ottenuto, previa specifica richiesta, la modifica o la proroga delle deroghe concesse, tutti i parametri dovranno rispettare la Tabella 1 del “Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica” del Comune di Ravenna;
- dovrà essere eseguito con **cadenza almeno annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 1 del “Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica” del Comune di Ravenna, salvo i parametri per cui è prevista la deroga. I rapporti di prova relativi ai campioni, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna e ad ARPAE – APA area Est – Distretto di Ravenna. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, BOD5, COD, SST, Grassi e oli animali e vegetali, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto totale, Solfuri, Tensioattivi totali, Cloruri;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
- dovranno essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - **sifone ‘Firenze’** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **separatore chimico-meccanico**;
 - **misuratore di portata elettromagnetico** approvato e piombato da HERA;
 - **campionatore automatico**, modello e posizione concordati con HERA;
 - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
- i sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
- al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione, dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV della D. Lgs. 152/2006. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- HERA può in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, ad ARPAE – APA Area Est – Distretto di Ravenna;

- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- la ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento;
- il titolare è tenuto a presentare ad HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- Il punto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/06 s.m.i., dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza ed essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. .

(Tav.1 “Schema fognature di stabilimento “ Rev. 01/02/2018 e Tav.2 “Layout impianto separatore” Rev. 01/06/2018),



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.